

**Legge federale
sulla protezione dell'ambiente
(Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb)
(Indennità per il risanamento di impianti di tiro)**

Modifica del 20 marzo 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 27 ottobre 2008¹;
visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 2008²,

decreta:

I

La legge federale del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente è modificata come segue:

Art. 32e cpv. 3 lett. c e cpv. 4

³ La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse unicamente per indennizzare le spese risultanti dai seguenti provvedimenti:

- c. l'esame, la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati negli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali, se:
 - 1. nel caso di siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012;
 - 2. nel caso di altri siti, non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020;

⁴ Le indennità sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Esse sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:

- a. forfetariamente a 500 franchi per sito per le indennità di cui al capoverso 3 lettera a;
- b. forfetariamente a 8000 franchi per bersaglio per le indennità di cui al capoverso 3 lettera c, nel caso di impianti di tiro a 300 m;
- c. al 40 per cento dei costi computabili per gli altri siti.

¹ FF **2008** 7931

² FF **2008** 7941

³ RS **814.01**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 31 marzo 2009⁴

Termine di referendum: 9 luglio 2009

⁴ FF 2009 1645